Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 4 luglio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1975, n. **266.**

Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo ».

N. 266. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 7 e 10 dello statuto dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 479.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. **267.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 267. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Varese Ligure (La Spezia) con atto 12 giugno 1973, n. 696 di repertorio, a rogito notaio Alberto Suetta, dell'appezzamento di terreno di mq 506, catastalmente indicato nell'atto suddetto, e sul quale l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste ha già realizzato una casermetta forestale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1975, n. **268.**

Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori, in Roma, ad accettare un legato.

N. 268. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella proprietà, gravata da usufrutto a favore del coniuge, che il gen. Virgilio Sala ha disposto con testamento olografo pubblicato per atto 11 luglio 1972, n. 165761/15587 di repertorio, a rogito dott. Michele Zanuso, notaio in Milano, dei beni sottospecificati: appartamento in Milano, via Domodossola n. 9, piano ottavo, di vani cinque ed accessori, distinto in catasto urbano di Milano, sezione di Porta Magenta, con il mappale 2351/sub 17; titoli (n. 640 azioni SIP, n. 848 azioni Montedison e n. 417 azioni SME) quotati in borsa complessivamente L. 2.500.000 circa all'atto del decesso del testatore.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1975, n. **269.**

Riconoscimento, agli effetti civili, delle modificazioni allo statuto della pia unione « Seguimi », in Teramo.

N. 269. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvate, agli effetti civili, le modificazioni apportate allo statuto della pia unione « Seguimi », in Teramo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1966, n. 152.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1975, n. **270.**

Modificazione allo statuto del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma.

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono approvate le modificazioni all'articolo 18 dello statuto del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 109.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1975.

Nomina del presidente della commissione censuaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente la nomina del presidente della commissione censuaria centrale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il prof. Giovanni Proni è nominato presidente della commissione censuaria centrale.

Al pagamento dei compensi spettanti al presidente della commissione censuaria centrale si provvede con i fondi stanziati sul cap. 3461 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1975

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1975
Registro n. 52 *Finanze, foglio n.* 18

(5469)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Acacia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1954 dal quale risulta che il dragamine « Acacia », proveniente dalla Marina americana (tipo AMS/60), è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 21 agosto 1953;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5602 del 28 gennaio 1928 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Acacia » di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1975
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 167

(5499)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 1975.

Modificazione alla composizione della commissione interministeriale per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1974, con il quale è stata modificata la composizione della suddetta commissione;

Ritenuta l'opportunità di modificare la formazione della commissione stessa in dipendenza delle intervenute variazioni nella composizione del Governo;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

La composizione della commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con decreto del 25 agosto 1961, è così modificata:

Salizzoni on. Angelo, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (presidente);

La Penna sen. prof. Girolamo, Sottosegretario di Stato per l'interno;

Lima on. dott. Salvatore, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

Cerami sen. avv. Giuseppe, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Mazzarino on. Antonio Mario Franco, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
GUI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1975
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 140

(5610)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1975.

Costituzione della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente la composizione della commissione censuaria centrale;

Vista la designazione fatta dall'avvocato generale dello Stato con la nota n. 7986 del 9 novembre 1973;

Vista la designazione fatta dal Ministro per la grazia e giustizia con la nota n. 17488 del 14 novembre 1973;

Vista la designazione fatta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste con nota n. 23179 del 17 dicembre 1973;

Vista la designazione fatta dal Ministro per i lavori pubblici con nota n. 7817/15873/P. del 7 ottobre 1974;

Ritenuto che tutti i componenti non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal disposto dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei membri della commissione censuaria centrale;

Decreta:

Art. 1.

A componenti della commissione censuaria centrale vengono nominati:

a) per tutte e due le sezioni:

Membri effettivi:

Pradella dott. ing. Angelo, direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Perfetti dott. Alvaro, direttore generale delle imposte dirette;

Agrò avv. Francesco, vice avvocato generale dello Stato;

Venditti dott. Arnaldo, consigliere di cassazione;

Antonietti prof. Alessandro, professore di economia e di estimo dell'Università di Bologna;

Forte prof. ing. Carlo, professore di economia e di estimo dell'Università di Napoli;

Passerini prof. Osvaldo, professore di economia e politica agraria dell'Università di Padova;

Platzer prof. Francesco, professore di economia e politica agraria dell'Università di Napoli;

Giorgi prof. Enzo, professore di economia e politica agraria, dell'Università di Firenze;

Saja prof. Francesco, professore di estimo e contabilità dell'Università di Torino.

Membri supplenti:

Schifani prof. Carmelo, professore di economia e politica agraria dell'Università di Palermo;

Vanzetti prof. Carlo, professore di economia e politica agraria dell'Università di Padova.

b) esclusivamente per la prima sezione:

Membri effettivi:

Di Chio dott. Vincenzo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vitelli dott. ing. Enrico, dirigente di servizio della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Bazzocchi dott. ing. Giorgio, dirigente di servizio della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Chilanti dott. Pietro, esperto;

Salvatore dott. ing. Domenico, esperto.

Membri supplenti:

Giuliani dott. Euclide, esperto;

Morabito dott. ing. Fernando, esperto.

c) esclusivamente per la seconda sezione:

Membri effettivi:

Via dott. ing. Carlo, provveditore alle opere pubbliche di Trento;

Giulimondi dott. ing. Attilio, dirigente di servizio della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Sordillo dott. ing. Giovanni, dirigente di servizio della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Amoroso dott. ing. Salvatore, esperto;

Famularo prof. ing. Antonino, esperto.

Membri supplenti:

Armocida dott. ing. Pietro, esperto;

Castelfranchi dott. ing. Mario, esperto.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi e delle indennità spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto, stabiliti dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 e con l'esclusione prevista dal settimo comma dello stesso articolo, sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 3461 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975
Registro n. 49 Finanze, foglio n. 274

(5470)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle maestranze sospese dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, già S.p.a. Leonardo da Vinci, in Villacidro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visti il decreto interministeriale n. 0345 del 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed il decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1974, che ha concesso, a norma dell'articolo 17 della legge stessa, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 19 novembre 1973.

Visto il decreto interministeriale n. 0735 del 22 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1974, che ha previsto la realizzazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato dalla S.p.a. Leonardo da Vinci, ad opera della subentrante S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), alla quale ha esteso anche il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto con il citato decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), già dipendenti della S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5474)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1975.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 18 aprile 1970, n. 109, con il quale l'amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Cesine » che collega l'abitato di Molinara con la strada provinciale « S. Giorgio la Molara-strada statale n. 212 » dell'estesa di km 1+800;

Visto il voto 11 marzo 1975, n. 86, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la suddetta strada può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e agli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Cesine » dell'estesa di km 1+800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(5285)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1975.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle maestranze sospese dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, già S.p.a. Leonardo da Vinci, in Villacidro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visti il decreto interministeriale n. 0345 del 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed il decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1974, che ha concesso, a norma dell'art. 17 della legge stessa, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 19 novembre 1973;

Visto il decreto interministeriale n. 0735 del 22 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1974, che ha previsto la realizzazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato dalla S.p.a. Leonardo da Vinci, ad opera della subentrante S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), alla quale ha esteso anche il trattamento straordinario di integrazione salariale disposto con il citato decreto interministeriale n. 0640 del 18 aprile 1974;

Visti il decreto ministeriale 23 maggio 1975 e 13 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, con sede in Villacidro (Cagliari), già dipendenti della S.p.a. Leonardo da Vinci, con sede in Cagliari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5475)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.
Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 25 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1971 con il quale il dott. Felice Ruggiero è stato nominato sindaco effettivo del citato Istituto;

Considerato che il predetto dott. Ruggiero è stato destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Sergio Penna è nominato sindaco effettivo dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino.

Il predetto durerà in carica in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

(5411)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione OTE, stabilimento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione OTE (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze, con effetto dal 22 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 13 maggio 1975 e 14 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione OTE (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5476)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio del Trentino - Storo - S.p.a., in Storo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 0521 del 7 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1973, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio del Trentino - Storo - S.p.a., con sede in Storo (Trento), per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 12 febbraio 1973;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio del Trentino - Storo - S.p.a., con sede in Storo (Trento), è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5478)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio del Trentino - Storo - S.p.a., in Storo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 0521 del 7 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1973, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio del Trentino - Storo - S.p.a., con sede in Storo (Trento), per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 12 febbraio 1973;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio del Trentino - Storo - S.p.a., con sede in Storo (Trento), è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5479)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione OTE, stabilimento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione OTE (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze, con effetto dal 22 ottobre 1973;

Visti i decreti ministeriali 13 maggio 1975, 14 maggio 1975 e 19 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedel - Montecatini Edison elettronica - Divisione OTE (Officine toscane elettromeccaniche), stabilimento di Firenze, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5477)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1975.

Insediamento della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

La commissione censuaria centrale, regolarmente costituita, sarà insediata il giorno 9 ottobre 1975 e i suoi componenti resteranno in carica sei anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1975

Il Ministro: VISENTINI

(5471)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Proroga della sospensiva del prezziario dei prodotti galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1975, con il quale, in adempimento di varie ordinanze del tribunale regionale amministrativo del Lazio, è stata sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 1° marzo 1973 limitatamente all'entrata in vigore delle norme di cui al III volume della Farmacopea ufficiale VIII edizione, ed è stata contestualmente ripristinata la preesistente disciplina della produzione e distribuzione dei galenici preconfezionati fino al 30 giugno 1975;

Considerato quanto previsto al punto 7) dell'allegato *B* annesso al provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale prezzi - n. 13/1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 3 giugno 1975;

Ritenuto pertanto di dover ulteriormente prorogare in tale prospettiva la preesistente disciplina per la produzione e vendita dei prodotti galenici preconfezionati;

Decreta:

L'efficacia del decreto ministeriale 2 gennaio 1975 è prorogata fino a sei mesi successivi all'entrata in vigore del nuovo metodo organico per la determinazione dei prezzi delle specialità medicinali secondo quanto previsto dal punto 2) dell'allegato *B* annesso al provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale prezzi - n. 13/1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 3 giugno 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(5611)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'associazione provinciale allevatori di Vicenza ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, emanato sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 184, l'associazione provinciale allevatori di Vicenza viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 12.784.000, un appezzamento di terreno di mq 127784, da destinare alla realizzazione del « Centro commercializzazione del bestiame e delle carni ».

(5289)

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972, concernente autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori bovini di razza frisone italiana, in Cremona, e all'associazione provinciale allevatori di Cremona, ad acquistare un appezzamento di terreno.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, emanato sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 183, viene modificato il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972 nel senso che la Associazione nazionale allevatori bovini di razza frisone italiana, in Cremona, e l'associazione provinciale allevatori di Cremona, considerata la necessità di estendere l'acquisto ad altri mq 7760 di terreno, sono autorizzate ad acquistare, dal comune di Cremona, in quota pro indiviso al prezzo simbolico di L. 1000 un appezzamento di terreno sito in località Cà di Somenzi, la cui area di complessivi mq 32760, è contraddistinta nel nuovo catasto terreni di Cremona con le particelle n. 14, foglio 27, di mq 30450 e n. 80, foglio 28, di mq 2310, per costruirvi un edificio da adibire a sede delle mostre zootecniche cremonesi.

(5290)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 1° luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	631,75	631,75	631,75	631,75	631,45	631,70	631,70	631,75	631,75	631,75
Dollaro canadese	613,30	613,30	612,10	612,10	613,13	613,30	613,60	613,30	613,30	613,30
Franco svizzero	251,72	251,72	251,70	251,70	251,65	251,70	251,81	251,72	251,72	251,70
Corona danese	114,73	114,73	114,85	114,85	114,68	114,70	115,30	114,73	114,73	114,70
Corona norvegese	127,45	127,45	127,60	127,60	127,44	127,40	127,52	127,45	127,45	127,45
Corona svedese	160,27	160,27	160,35	160,35	160,18	160,25	160,30	160,27	160,27	160,27
Fiorino olandese	257,97	257,97	258,25	258,25	257,77	257,95	258 —	257,97	257,97	257,97
Franco belga	17,837	17,837	17,88	17,88	17,83	17,82	17,8450	17,837	17,837	17,82
Franco francese	155,90	155,90	155,60	155,60	155,81	155,90	155,75	155,90	155,90	155,90
Lira sterlina	1384 —	1384 —	1384 —	1384 —	1380,60	1384,10	1384,35	1384 —	1384 —	1384 —
Marco germanico	267,73	267,73	267,95	267,95	267,54	267,70	267,59	267,73	267,73	267,73
Scellino austriaco	37,94	37,94	38 —	38 —	37,91	37,90	37,97	37,94	37,94	37,94
Escudo portoghese	25,80	25,80	25,81	25,81	24,77	25,80	25,85	25,80	25,80	25,80
Peseta spagnola	11,25	11,25	11,25	11,25	11,45	11,25	11,2525	11,25	11,25	11,25
Yen giapponese	2,1375	2,1375	2,15	2,15	2,134	2,13	2,1375	2,1375	2,1375	2,12

Media dei titoli del 1° luglio 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	95,900
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,925
» 5 % (Ricostruzione)	97,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,550
» 5 % (Città di Trieste)	91,250
» 5 % (Beni esteri)	89,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81 —
» 5,50 % » » 1968-83	80,600
» 5,50 % » » 1969-84	80,650
» 6 % » » 1970-85	82,575
» 6 % » » 1971-86	81,925
» 6 % » » 1972-87	81,250
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	90,99
» » » 5,50 % 1979	99.90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,875
» poliennali 7 % 1978	94,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	631,725
Dollaro canadese	613,45
Franco svizzero	251,765
Corona danese	115,015
Corona norvegese	127,485
Corona svedese	160,265
Fiorino olandese	257,985
Franco belga	17,841
Franco francese	155,825
Lira sterlina	1384,175
Marco germanico	267,66
Scellino austriaco	37,955
Escudo portoghese	25,825
Peseta spagnola	11,251
Yen giapponese	2,137

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di igiene presso la facoltà di farmacia dell'Università di Urbino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Urbino è vacante la cattedra di igiene, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5446)

Vacanza della seconda cattedra di tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli e vacante la seconda cattedra di tecnica industriale e commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5447)

Vacanza della cattedra di storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata è vacante la cattedra di storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5626)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Centro cooperativo carni - Soc. coop. a r.l. », in Firenze.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1975 il sig. Angelo Giammarughi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Centro cooperativo carni - Soc. coop. a r.l. », in Firenze, in sostituzione del sig. Renzo Berni, dimissionario.

(5293)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « Dipendenti pettinatura italiana », in Vigliano Biellese.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1975 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « Dipendenti pettinatura italiana », in Vigliano Biellese (Vercelli), composto dai signori:

Brovarone Elzio, presidente;
Gremmo Renzo e Gaida rag. Agostino, membri.

(5294)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione al Credito fondano, in Fondi, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 54 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 11 agosto 1972 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito fondano, con sede in Fondi (Latina), società per azioni, e pone lo stesso in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Vista la determinazione che il commissario liquidatore del Credito fondano, sentito il comitato di sorveglianza, ha adottato in data 27 febbraio 1975 per la cessione delle attività e passività alla Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma;

Vista la deliberazione in data 21 febbraio 1975 del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma con la quale l'azienda intende rilevare le attività e passività del predetto Credito fondano;

Attesa l'opportunità di agevolare la chiusura della liquidazione del Credito fondano e nell'interesse dei creditori;

Autorizza

il Credito fondano, con sede in Fondi (Latina), in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, in conformità delle condizioni enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore del Credito fondano e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1975

Il Governatore: Carli

(5129)

Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese, di 2ª categoria, in liquidazione coattta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 5 giugno 1968 con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Trino Vercellese, di 2ª categoria, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e lo stesso è stato posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento in data 27 giugno 1968 relativo, fra l'altro, alla nomina del rag. Pietro Bartolomeo Piazza a componente il comitato di sorveglianza della predetta azienda;

Considerato che il rag. Piazza è deceduto, e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Mario D'Alessandro è nominato componente il comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese, di 2ª categoria, con sede in Trino Vercellese (Vercelli), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nella premessa, in sostituzione del rag. Piazza, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1975

Il Governatore: Carli

(5130)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a sei posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « Sali e chinino » della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di un'indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/31346 del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo successivo, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 44;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro del 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a nove posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « Sali e chinino » della carriera direttiva dell'amministrazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Un sesto dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati con le qualifiche sotto indicate appartenenti alle carriere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in possesso dei titoli di studio previsti dal successivo art. 2, lettera *a*):

dirigente amministrativo o dirigente lavorazioni o dirigente manutenzione e impianti;

capo revisore o capo reparto lavorazioni o capo officina;

interprete traduttore principale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o chimica, o mineraria, nonchè del diploma di abilitazione allo esercizio professionale;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che verrà loro indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titoli di studio:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori di anni 21, il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina. Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Ai fini dell'espletamento della seconda prova scritta, le tre buste che la commissione esaminatrice predisporrà per il sorteggio previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, conterranno, ciascuna, tre temi vertenti, rispettivamente, sulle materie indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato programma, su cui, a scelta del candidato, si svolgerà la prova stessa.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce, n. 34/*A*-bis, *nei giorni* 29 *e* 30 *settembre* 1975.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30, di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero delle finanze non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso chè risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dell'indennità integrativa speciale mensile prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendenti civili dello Stato, di ruolo o non di ruolo, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso

di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.
Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1975
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 210

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra con minorazioni ascritte:

alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

f) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E AD ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) ex combattenti ed assimilati:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla direzione provinciale del Tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare, un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 7), lettera *c*) e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Tale certificato dovranno produrre in ogni caso i profughi in stato di disoccupazione;

8) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sa in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova* (comune a tutti i candidati):

Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazione nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficienti di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali, sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione - Ellisse di elasticità - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti - Risoluzione delle strutture iperstatiche.

2ª *Prova* (lettera *A*), o *B*) o *C*), a scelta del candidato):

A) Idrostatica - Idrodinamica - Moto delle acque nei canali e nelle condotte forzate - Misura della portata - Canali industriali, condutture, sifoni - Nozioni generali su fognature ed acquedotti.

Edifici civili ed industriali - Strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato - Cemento armato precompresso - Calcoli statici di solai, copertura, murature, volte, intelaiature di edifici - Serbatoi - Fondazioni - Resistenza dei terreni - Sistemi di fondazione - Spinta delle terre - Muri di sostegno - Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate, ponti, viadotti.

Problemi termici delle pareti - Irraggiamento solare - Trasmissione del calore - Isolamento termico - Impianti di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento d'aria - Reti di distribuzione di acqua, vapore, aria - Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti - Sistemazione acustica degli ambienti - Attenuazione dei rumori.

B) Coppie cinematiche e meccanismi - Resistenze passive - Nozioni di fluido-dinamica - Lubrificazione - Fondamenti di dinamica applicata - Coppie - Ruote di frizione, ruote dentate e rotismi - Eccentrici - Velocità critica - Equilibramento dei motori - Teoria della regolazione.

Idrostatica - Idrodinamica - Moto delle acque nei canali e nelle condotte forzate - Misura della portata - Canali industriali, condutture, sifoni - Nozioni generali su fognature ed acquedotti.

Macchine a vapore alternative - Turbine a vapore - Condensatori - Motori a combustione interna: a gas, benzina, diesel - Turbine idrauliche - Pompe - Ventilatori - Compressori - Serbatoi a pressione.

Impianti di trasporto - Depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e gas - Edifici industriali: caratteristiche funzionali e strutturali - Illuminazione, aereazione e condizionamento - Servizi idrici ed elettrici.

C) Funzionamento, caratteristiche, strutture, calcolo e costruzione delle macchine elettriche - Accoppiamento, prove di collaudo, rendimenti di: trasformatori, generatori e motori a corrente continua, generatori e motori sincroni ed asincroni - Motori monofasi, convertitori a vapore di mercurio, commutatrici, gruppi convertitori di frequenza.

Generazione e trasformazione dell'energia elettrica - Centrali e stazioni - Macchinario e servizi - Apparecchiature - Pertubazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Jonizzazione, emissione fotoelettrica - Emissione termoionica - Tubi elettronici - Semiconduttori e transistori - Catene di misura - Sistemi di trasmissione di informazione - Principi generali sui calcolatori elettronici.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (limitatamente, per quanto riguarda la parte seconda delle prove stesse, agli argomenti di cui alla lettera *A*), o *B*), o *C*), sui quali il candidato ha svolto la prova scritta) nonchè sulle seguenti altre materie:

1) Nozioni di diritto privato, con particolare riguardo ai contratti;

2) Nozioni di contabilità di Stato;

3) Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

4) Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . .
nato a . ., (provincia di . .) il . .
e residente dal (1) . . in . . . . (c.a.p. . .) (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « Sali e chinino » della carriera direttiva.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in ingegneria, specializzazione . . . conseguito presso l'Università di . in data . ., nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito il . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente (5) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

., addì .

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . di . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5451)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a diciassette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TARANTO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a diciassette posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Taranto.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Taranto, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'articolo 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'Istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Taranto in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Taranto, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Taranto e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Taranto, addì 21 marzo 1975

Il direttore provinciale: CARRIERO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 13 maggio 1975
Registro n. 1 Poste, foglio n. 333

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Taranto

Il sottoscritto . . . (1) nato a . . . il . . . residente in . . via . . n. . provincia . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 21 marzo 1975, n. 15582/PN.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . il . . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . .

Firma

. . . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestano le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5190)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visti la legge 13 luglio 1965, n. 884 ed i decreti interministeriali 7 dicembre 1965 e 16 aprile 1971, concernenti i titoli di studio validi per l'ammissione nel ruolo dei servizi contabili della carriera di concetto;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso cinque posti di segretario;

Visto il parere n. 24/74 che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza di sezione del giorno 11 novembre 1974, ha espresso circa il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi: di ragioniere o perito commerciale, di perito aziendale o corrispondente in lingue estere, di maturità classica o scientifica, di geometra, di abilitazione magistrale, di segretario d'azienda, di contabile d'azienda, di addetto alla segreteria d'azienda, di addetto alla contabilità di azienda, di addetto alle aziende di spedizione o trasporto, di addetto agli uffici turistici, rilasciati da istituti tecnici o professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Via XX Settembre, 20, Roma, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda e, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti, per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 4 *e* 5 *luglio* 1975, *alle ore* 8,30 *a Roma, presso il collegio S. Antonio, viale Manzoni n.* 1.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguono l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati ed ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonché il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1975
Registro n. 9 *Agricoltura, foglio n.* 44

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Contabilità di Stato.

Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

COLLOQUIO

Le materie delle prove scritte.

Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato.

Elementi di statistica.

Nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(5347)

Rinvio delle prove scritte e spostamento della sede di svolgimento del concorso, per esami, a cinque posti di segretario.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto, indetto con il decreto ministeriale 5 marzo 1975, sono rinviate ai giorni 11 e 12 dicembre 1975 ed avranno luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, con inizio alle ore 8,30.

(5348)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per la seta, in Cormano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 aprile 1974 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un perito analista;

Vista la tabella A_1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti analisti;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la seta per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965,

n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851, e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione, nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventule risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione. La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), ed *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la seta dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema su argomento di analisi e di tecnologia delle fibre tessili in generale.

Prova pratica:

analisi qualitativa e quantitativa di una miscela fibrosa.

Prova orale:

colloquio su argomento di chimica applicata alle fibre tessili in generale ed alla seta in particolare;

nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per la industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Cormano (Milano), via dei Giovi, 6, presso la stazione sperimentale per la seta.

Le date della prova scritta e della prova pratica sono fissate, rispettivamente, per i giorni 10 *novembre* 1975 *e* 24 *novembre* 1975 *alle ore* 9; *quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.*

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito analista in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 160 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito analista effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Cormano, addì 11 aprile 1974

Il presidente: FACETTI

(5078)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica del bando di concorso a sei posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 168, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche;

Considerato che, per mero errore materiale, il primo comma dell'art. 12 del suddetto bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 maggio 1974 stabilisce che la commissione esaminatrice, espletate le prove del concorso, forma la graduatoria generale di merito « secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio » anzichè, come previsto dal terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 « la votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale »;

Ravvisata pertanto la necessità di rettificare il citato bando di concorso;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 15 dicembre 1973, citato nelle premesse, è rettificato come segue: « Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1975

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1975
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 184

(5598)

Rettifica del bando di concorso a dieci posti di segretario in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 165, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna;

Considerato che, per mero errore materiale, il primo comma dell'art. 12 del suddetto bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 18 maggio 1974, stabilisce che la commissione esaminatrice, espletate le prove del concorso, forma

la graduatoria generale di merito «secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio» anzichè, come previsto dal terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 «la votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale»;

Ravvisata pertanto la necessità di rettificare il citato bando di concorso;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 21 gennaio 1974, citato nelle premesse, e rettificato come segue: «Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1975

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1975
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 186

(5599)

Rettifica del bando di concorso a sette posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 166, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie per le sedi della regione Sardegna;

Considerato che, per mero errore materiale, il primo comma dell'art. 12 del suddetto bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 18 maggio 1974, stabilisce che la commissione esaminatrice, espletate le prove del concorso, forma la graduatoria generale di merito «secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio» anziché, come previsto dal terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 «la votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale»;

Ravvisata pertanto la necessità di rettificare il citato bando di concorso;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 21 gennaio 1974, citato nelle premesse, è rettificato come segue: «Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1975

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1975
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 185

(5600)

Rettifica del bando di concorso a sei posti di ragioniere in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 15 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 169, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie per le sedi della regione Marche;

Considerato che, per mero errore materiale, il primo comma dell'art. 12 del suddetto bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 maggio 1974 stabilisce che la commissione esaminatrice, espletate le prove del concorso, forma la graduatoria generale di merito «secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio» anziché, come previsto dal terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 «la votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale»;

Ravvisata pertanto la necessità di rettificare il citato bando di concorso;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 15 dicembre 1973, citato nelle premesse, è rettificato come segue: «Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1975

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1975
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 183

(5601)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissioni giudicatrice ed esaminatrice del concorso per l'ammissione di sei ufficiali al nono corso superiore tecnico chimico-fisico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1974, registro n. 16 Difesa, foglio n. 121, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di sei ufficiali al nono corso superiore tecnico chimico-fisico;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici per pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione di sei ufficiali al nono corso superiore tecnico chimico-fisico, è composta come segue:

Presidente:

ten. gen. S.Te.Ch.Fis. s.p.e. Artiaco Vittorio.

Membri:

magg. gen. S.Te.Ch.Fis. s.p.e Amadei Francesco;
ten. col. S.Te.Ch.Fis. s.p.e. Tomasi Antonio;
magg. S.Te.Ch.Fis. s.p.e. Grandoni Pier Luigi.

Segretario senza diritto a voto:

Albanese dott.ssa Maria Gabriella, consigliere.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente art. 1 è integrata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse, dai seguenti docenti di lingua estera:

Ungarelli prof. Augusto, docente di lingua francese;
Forestieri prof. Filippo, docente di lingua inglese;
Fidora prof.ssa Anna Marina, docente di lingua tedesca.

Art. 3.

La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è costituita come segue:

Presidente:

col. S.Te.Ch.Fis. s.p.e. Giunti Fernando.

Membri:

ten. col. S.Te.Ch.Fis. s.p.e. Perri Giorgio;
ten. col. S.Te.Ch.Fis. s.p.e. Alberti Alberto;
ten. col. S.Te.Ch.Fis. s.p.e. De Stefano Gennaro;
ten. col. S.Te.Ch.Fis. s.p.e. Ricciardi Giovanni;
Malatesta prof. Paolo, per l'esame di chimica generale ed inorganica;
Visentin prof. Roberto, per l'esame di fisica ed elettrotecnica generale;
Orestano prof. Francesco Vittorio, per l'esame di matematica;
Maura prof. Giancarlo, per l'esame di chimica organica.

Segretario senza diritto a voto:

magg. S.Te.Ch.Fis. s.p.e. Grandoni Pier Luigi.

Art. 4.

Ai professori Ungarelli Augusto, Forestieri Filippo, Fidora Anna Marina, Malatesta Paolo, Visentin Roberto, Orestano Francesco Vittorio e Maura Giancarlo saranno corrisposti i compensi, se spettanti, in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1975
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 346

(5351)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a duecentosedici posti di segretario comunale in esperimento.

Le prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a duecentosedici posti di segretario comunale in esperimento (bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 10 febbraio 1975), già fissate per i giorni 14 e 15 luglio 1975 avranno luogo invece, nei giorni 3 e 4 ottobre 1975 con inizio alle ore 8 in Roma presso il palazzo dello sport (Eur).

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, *senza alcun preavviso*, all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

(5629)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Errata-corrige

Nei due bandi di concorso pubblici a posti di operaio dell'armamento, per le esigenze del compartimento di Torino, e di operaio qualificato, per le esigenze del servizio lavori e costruzioni, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1975, vengono apportate le seguenti rettifiche:

gli allegati *A*, *B*, *C*, pubblicati alle pagine 4188 e 4182, relativi al concorso a duecento posti di operaio dell'armamento, debbono intendersi riferiti al concorso a duecentouno posti di operaio qualificato, per le esigenze del servizio lavori e costruzioni;

l'allegato *A* (schema della domanda), pubblicato a pagina 4192, deve intendersi riferito al concorso a duecento posti di operaio dell'armamento, riservato al compartimento di Torino.

(5664)

REGIONE UMBRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto in data 1° luglio 1974, n. 720, con il quale, su conforme deliberazione della giunta regionale 4 giugno 1974, n. 1572, è stato indetto il concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1973;

Dovendo provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 6 maggio 1975, n. 1822, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Terni alla data del 30 novembre 1973 è così composta:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, dirigente superiore presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Chiaia dott. Sergio, direttore di sezione presso la prefettura di Terni;
Scozzarella dott. Enzo, medico capo presso il Ministero della sanità;
Ferranti prof. Francesco, primario medico, ospedale di Terni;
Ricci prof. Giacomo, primario chirurgo, ospedale di Amelia;
Ruina dott. Aldo, medico condotto di Ficulle.

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla dott.ssa Elvira Mariuzzo Schiliro, direttore di sezione presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno in luogo e data che verranno comunicati in tempo utile ai concorrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Terni e dei comuni interessati.

Perugia, addì 11 giugno 1975

Il presidente: CONTI

(5604)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1975, n. 43.

Interventi per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture sanitarie di base.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo delle iniziative di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria previste dalla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, concede contributi ai comuni ed ai consorzi per la vigilanza igienico-sanitaria e per l'esercizio delle attività di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria, per l'esecuzione di lavori di sistemazione e adeguamento delle strutture sanitarie ambulatoriali, nonchè per la dotazione delle attrezzature necessarie.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 vengono assegnati su proposta da formularsi, entro il 31 marzo di ogni anno, dai consorzi per la vigilanza igienico-sanitaria e per l'esercizio delle attività di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria ovvero, là dove questi non siano costituiti, dai comitati sanitari di zona.

Per l'anno 1975 le proposte dovranno essere formulate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le proposte, corredate da relazione tecnica, devono indicare i programmi e la localizzazione delle opere che si intendono acquistare e la relativa destinazione, nonchè la spesa prevista e l'eventuale quota a carico dei comuni.

Art. 3.

Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 2 la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, adotta un piano di riparto e di concessione dei contributi, assegnandoli ai consorzi per la vigilanza igienico-sanitaria e per l'esercizio delle attività di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria, ovvero là dove questi non siano costituiti, ai comuni indicati nelle proposte dei comitati sanitari di zona.

Art. 4.

L'acquisto delle attrezzature e l'inizio dei lavori devono essere comunque effettuati, salvo i casi di forza maggiore, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza dello stesso.

L'erogazione dei contributi viene disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore alla sanità se delegato, sulla base della documentazione comprovante lo avvenuto inizio dei lavori o la richiesta di fornitura delle attrezzature.

La giunta regionale, qualora la documentazione di cui al precedente comma non le pervenga entro centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, può revocare il contributo.

Art. 5.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di lire 400 milioni al cui finanziamento si provvede per lire 200 milioni mediante parziale utilizzazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 delle disponibilità residue del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 del bilancio regionale 1974 e per lire 200 milioni mediante riduzione dello stanziamento dell'analogo fondo iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

Nel medesimo stato di previsione, al titolo II, sezione V, rubrica 1ª, sottorubrica « Assistenza sanitaria e farmaceutica », verrà istituito il cap. 251200, categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale ai consorzi per la vigilanza igienico-sanitaria e per l'esercizio delle attività di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria ed ai comuni per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture sanitarie extra-ospedaliere » e con la dotazione di lire 400 milioni.

La spesa come sopra autorizzata e non impegnata nell'esercizio di competenza potrà essere utilizzata negli anni successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Alla determinazione degli interventi per gli anni successivi ed al relativo finanziamento si provvederà con successivi provvedimenti legislativi.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 27 *febbraio* 1975)

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1975, n. 44.

Costruzione e acquisizione di edifici, lavori di riordino e acquisto di attrezzature per la formazione professionale.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 9 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere al potenziamento ed al miglioramento qualitativo delle attività di formazione professionale è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, di cui lire 7.750 milioni a carico dell'esercizio 1975 e lire 2.250 milioni a carico dell'esercizio 1976.

La spesa come sopra autorizzata è destinata per:

acquisto e riordino del complesso edilizio « Istituto Bruno e Fofi Vigorelli » sito in Milano, di proprietà dell'INPS per destinarlo a centro di formazione professionale (C.F.P.) della Regione, specializzato in particolare nei corsi di alta tecnologia e di informatica didattica e dotato di convitto;

costruzione della sede del C.F.P. della Regione in Seregno (Milano), su area messa a disposizione della Regione da parte del comune;

costruzione della sede del C.F.P. della Regione in Brescia su area donata dal comune e, in parte, da acquisire;

costruzione di un nuovo corpo di fabbrica per il C.F.P. della Regione in Villanuova sul Clisi (Brescia), su area già di proprietà regionale;

costruzione di aule e laboratori per il C.F.P. della Regione in Chiari (Brescia), su area di proprietà regionale;

opere di restauro e ristrutturazione del palazzo Pallavicino di Cremona già di proprietà della G.I. e disponibile ai sensi della legge regionale 4 marzo 1974, n. 13, come sede del nuovo C.F.P. della Regione;

costruzione della sede del C.F.P. della Regione in Tradate (Varese), su area messa a disposizione dal comune;

costruzione della sede del C.F.P. della Regione in Luino (Varese), su area messa a disposizione dal comune;

costruzione di un nuovo corpo di fabbrica per il C.F.P. della Regione in Gallarate (Varese), su area di proprietà regionale;

restauro e ristrutturazione della sede del C.F.P. alberghiero « Hotel Grande Bretagne » della Regione sito in Bellagio (Como), di proprietà regionale;

opere di adattamento dell'immobile Vallesana sito in Sondalo (Sondrio), per il suo utilizzo quale C.F.P. della Regione, di proprietà regionale ai sensi della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 59;

opere di completamento degli immobili dei C.F.P. di proprietà della Regione, siti in Verolanuova (Brescia) e Mariano Comense (Como);

opere varie di manutenzione straordinaria nei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione;

acquisto di beni, arredi ed attrezzature tecniche e didattiche per le attività di formazione professionale, in relazione ai corsi svolti ed alle necessità di rinnovo degli impianti.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a dare esecuzione agli interventi di cui all'art. 1 avvalendosi, se del caso, degli uffici delle provincie o dei comuni in cui insistono gli edifici, previe intese con tali amministrazioni anche in ordine di rimborso delle eventuali spese, assumendo gli impegni relativi anche sugli stanziamenti dell'anno successivo, a condizione che i pagamenti non superino i limiti per esercizio previsti dal primo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge e determinati nell'importo complessivo di lire 10.000 milioni, si provvede mediante la contrazione di mutui passivi.

A tale scopo la giunta regionale è autorizzata ad assumere con proprie deliberazioni uno o più mutui per l'ammontare capitale netto non superiore rispettivamente a lire 7.750 milioni e lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 al tasso massimo del 12 % annuo con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di capitale e interesse per una durata non superiore ad anni venticinque. Copia della deliberazione di assunzione dei mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto del consiglio stesso.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 130 milioni annui, per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per la quota capitale e per la quota interesse, degli stanziamenti dei fondi globali iscritti ai capitoli 183102 e 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e con il correlativo incremento delle dotazioni dei capitoli 182101 e 311100 iscritti nel medesimo stato di previsione.

Alle occorrenti variazioni del bilancio 1975, in relazione alla data di contrazione del mutuo ed alle conseguenti scadenze delle semestralità di ammortamento, provvederà con proprio decreto il presidente della giunta regionale.

Analoghe appostazioni contabili verranno iscritte nei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo è garantito in via principale dalla Regione mediante l'anzidetta iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza, e per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1975 la dotazione del cap. 511100, relativo a « Prestiti a lungo termine per spese di investimento » è incrementato di lire 7.750 milioni.

Analogamente, per l'importo di lire 2.250 milioni si provvederà ad incrementare la dotazione dell'apposito capitolo del bilancio 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, al titolo II, sezione III, rubrica 1ª, sottorubrica « Formazione professionale », sono istituiti i seguenti capitoli:

231100, categoria 8ª con la denominazione « Spese per lo acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici destinati alle attività di formazione professionale, comprese le spese per la progettazione e l'esecuzione delle opere di ripristino e di ampliamento eseguite a mezzo degli uffici delle provincie e dei comuni » e con la dotazione di lire 7.000 milioni;

231101, categoria 9ª con la denominazione « Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature tecniche e didattiche per le attività di formazione professionale » e con la dotazione di lire 750 milioni.

Analoghe appostazioni contabili, con le dotazioni rispettivamente di lire 1.500 milioni e di lire 750 milioni, verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 aprile 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 27 febbraio 1975)

(4018)

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1975, n. 45.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1974, n. 16 « Interventi per l'assistenza alle persone anziane ».

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 12 aprile 1975)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16 « Interventi per l'assistenza alle persone anziane », è sostituito dal seguente:

« I contributi regionali per il servizio alloggi per anziani sono di due tipi:

a) contributi annui per l'acquisto, per il riattamento e per la costruzione di alloggi singoli, anche nell'ambito di complessi edilizi, nella misura indicata al terzo comma del successivo art. 10;

b) concorso fino a L. 150.000 annue per il pagamento dei canoni di locazione ».

Art. 2.

L'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Entro il 15 settembre di ogni anno la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, approva il piano di riparto dei contributi, con l'indicazione della spesa ammessa a contributo per ogni singolo ente ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 aprile 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 6 marzo 1975)

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1975, n. **46**.

Rifinanziamento per l'anno 1975 delle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 40 e 21 gennaio 1975, n. 9, concernenti la « Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche e lo sviluppo delle attrezzature sportive ».

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 12 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione agli enti locali dei contributi in capitale previsti dall'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40 concernente l'incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di L. 1.500.000.000.

L'erogazione dei predetti contributi avverrà con i limiti e le modalità di cui alla citata legge regionale n. 40/73, modificata ed integrata dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 51.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi in capitale previsti dall'art. 2, lettera *c*), della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 concernente interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 500.000.000.

L'erogazione dei predetti contributi avverrà con i limiti e le modalità di cui alla citata legge regionale n. 9/75.

Art. 3.

Al finanziamento del complessivo importo di L. 2.000.000.000 autorizzato dalla presente legge per l'esercizio 1975 si provvede mediante la contrazione di mutui passivi.

A tale scopo la giunta regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione uno o più mutui per l'ammontare capitale netto non superiore a L. 2.000.000.000 al tasso massimo del 12% annuo con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di capitale e interesse per una durata non superiore ad anni venticinque. Copia della deliberazione di assunzione di mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto del consiglio stesso.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in L. 130.000.000 annui per ogni 1.000.000.000 di prestito contratto, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per la quota capitale e per la quota interessi, degli stanziamenti dei fondi globali iscritti ai capitoli 183102 e 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e con il correlativo incremento delle dotazioni dei capitoli 182101 e 311100 iscritti nel medesimo stato di previsione.

Alle occorrenti variazioni del bilancio 1975, in relazione alla data di contrazione del mutuo e alle conseguenti scadenze delle semestralità di ammortamento, provvederà con proprio decreto, il presidente della giunta regionale

Analoghe appostazioni contabili verranno iscritte nei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo è garantito in via principale dalla Regione mediante l'anzidetta iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

a) stato di previsione dell'entrata:

lo stanziamento del capitolo 511100 « Prestiti a lungo termine per spese di investimento » è incrementato dell'importo di L. 2.000.000.000;

b) stato di previsione della spesa:

al titolo II, sezione VI, rubrica 6ª sono istituiti i seguenti capitoli:

1) 266106, categoria 10ª con la denominazione « Contributi in capitale a enti locali e loro consorzi e società per la realizzazione di opere di rilevante o particolare interesse turistico » e con la dotazione di L. 1.500.000.000;

2) 266121, categoria 10ª con la denominazione « Contributi in capitale a comuni e loro consorzi, comunità montane, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro per la realizzazione di opere ed impianti di particolare interesse sportivo » e con la dotazione di L. 500.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 aprile 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 26 marzo 1975)

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1975, n. **47**.

Istituzione del circondario di Lecco.

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 12 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il circondario di Lecco nell'ambito della circoscrizione provinciale di Como.

Art. 2.

Il circondario di Lecco comprende i seguenti comuni:

Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costamasnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate,

Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

Capoluogo del circondario è Lecco.

Art. 3.

E' istituita, con sede a Lecco, una sezione di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali nel territorio del circondario.

Art. 4.

In attesa che la Regione definisca le deleghe delle proprie funzioni amministrative ai comuni, singoli ed associati, al circondario potranno essere decentrati, con successive leggi regionali, altri uffici per lo svolgimento di funzioni amministrative.

Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto alla costituzione della sezione circondariale di controllo a norma delle leggi vigenti ed alla determinazione della data di insediamento della stessa.

Art. 5.

Alla spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in L. 100.000.000, si provvede mediante aumento degli stanziamenti delle spese correnti iscritti nel titolo I, sezione II, rubrica 2ª dello stato di previsione della spesa regionale per l'anno finanziario 1975 e successivi.

Limitatamente all'anno 1975, in relazione alla presumibile data di entrata in funzione dell'organo istituito dal precedente art. 3 è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto al cap. 183102 del bilancio regionale 1975.

Al finanziamento dell'ulteriore spesa prevista per l'anno 1976, si provvederà in sede di approvazione del relativo bilancio di previsione, con quota parte del « Fondo comune » che verrà attribuito alla regione Lombardia, per l'anno 1976 ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

cap. 122100 « Spese per la indennità, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio dei componenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate di controllo » da L. 250.000.000 a L. 257.500.000 - L. 7.500.000;

cap. 122200 « Spese per affitto, pulizia, illuminazione, riscaldamento, custodia e vigilanza dei locali del comitato e delle sezioni di controllo » da L. 250.000.000 a L. 257.500.000 - lire 7.500.000;

cap. 122201 « Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti » da L. 40.000.000 a lire 45.000.000 - L. 5.000.000;

cap. 122202 « Spese per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione ed il trasporto di mobili, macchine da scrivere e da calcolo, apparecchiature ed impianti per l'attrezzatura e la meccanizzazione di uffici e servizi » da L. 150.000.000 a L. 171.000.000 - L. 21.000.000;

cap. 122203 « Spese per cancelleria, registri, stampati e varie d'ufficio » da L. 80.000.000 a L. 82.500.000 - L. 2.500.000;

cap. 122204 « Spese per il noleggio e manutenzione di impianti telefonici nonchè per canoni e conversazioni » da lire 90.000.000 a L. 95.000.000 - L. 5.000.000;

cap. 122205 « Spese postali e telegrafiche » da L. 15.000.000 a L. 16.000.000 - L. 1.000.000;

cap. 122206 « Spese per l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni » da L. 5.000.000 a L. 5.500.000 - L. 500.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 aprile 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 6 marzo 1975*)

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1975, n. 48.

Istituzione del circondario di Lodi.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 12 aprile 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il circondario di Lodi nell'ambito della circoscrizione provinciale di Milano.

Art. 2.

Il circondario di Lodi comprende i seguenti comuni:

Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Cornogiovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodivecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meletti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano al Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, S. Angelo Lodigiano, S. Stefano Lodigiano, S Zenone al Lambro, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia Lodigiana, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova Sillaro, Zelo Buon Persico.

Capoluogo del circondario è Lodi.

Art. 3.

E' istituita, con sede a Lodi, una sezione di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali nel territorio del circondario.

Art. 4.

In attesa che la Regione definisca le deleghe delle proprie funzioni amministrative ai comuni, singoli ed associati, al circondario potranno essere decentrati, con successive leggi regionali, altri uffici per lo svolgimento di funzioni amministrative.

Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto alla costituzione della sezione circondariale di controllo a norma delle leggi vigenti ed alla determinazione della data di insediamento della stessa.

Art. 5.

Alla spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in L. 100.000.000, si provvede mediante aumento degli stanziamenti delle spese correnti iscritti nel titolo I, sezione II, rubrica 2ª dello stato di previsione della spesa regionale per l'anno finanziario 1975 e successivi.

Limitatamente all'anno 1975, in relazione alla presumibile data di entrata in funzione dell'organo istituito dal precedente art. 3 è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto al cap. 183102 del bilancio regionale 1975.

Al finanziamento dell'ulteriore spesa prevista per l'anno 1976, si provvederà in sede di approvazione del relativo bilancio di previsione, con quota parte del « Fondo comune » che verrà attribuito alla regione Lombardia, per l'anno 1976 ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

cap. 122100 « Spese per la indennità, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio dei componenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate di controllo » da L. 257.500.000 a L. 265.000.000 - L. 7.500.000;

cap. 122200 « Spese per affitto, pulizia, illuminazione, riscaldamento, custodia e vigilanza dei locali del comitato e delle sezioni di controllo » da L. 257.500.000 a L. 265.000.000 - L. 7.500.000;

cap. 122201 « Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti » da L. 45.000.000 a lire 50.000.000 - L. 5.000.000;

cap. 122202 « Spese per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione ed il trasporto di mobili, macchine da scrivere e da calcolo, apparecchiature ed impianti per l'attrezzatura e la meccanizzazione di uffici e servizi » da L. 171.000.000 a L. 192.000.000 - L. 21.000.000;

cap. 122203 « Spese per cancelleria, registri, stampati e varie d'ufficio » da L. 82.500.000 a L. 85.000.000 - L. 2.500.000;

cap. 122204 « Spese per il noleggio e manutenzione di impianti telefonici nonchè per canoni e conversazioni » da L. 95.000.000 a L. 100.000.000 - L. 5.000.000;

cap. 122205 « Spese postali e telegrafiche » da L. 16.000.000 a L. 17.000.000 - L. 1.000.000;

cap. 122206 « Spese per l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni » da L. 5.500.000 a L. 6.000.000 - L. 500.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 aprile 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 6 marzo 1975)

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1975, n. **49**.

Contributi alle provincie della Lombardia per il potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 12 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lombardia concede alle amministrazioni provinciali contributi per l'acquisto di attrezzature da destinarsi ai laboratori di igiene e profilassi anche per far fronte a nuove funzioni previste da leggi regionali.

Art. 2.

I contributi sono concessi per l'acquisto di attrezzature destinate:

a) al controllo igienico-sanitario e merceologico degli alimenti e delle bevande, nonchè dell'acqua per uso potabile;

b) alla profilassi delle malattie infettive;

c) alla conservazione e al controllo dei sieri, dei vaccini e dei prodotti farmaceutici per uso profilattico;

d) ai servizi di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione, nonchè al controllo dei disinfettanti e dei pesticidi.

Art. 3.

Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli devono essere presentate alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 marzo di ogni anno.

Alle domande, nelle quali dovranno essere indicate le attrezzature che si intendono acquistare, devono essere allegati i preventivi di spesa e la relazione sullo stato d'uso e di conservazione delle attrezzature esistenti.

La giunta regionale, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini indicati al primo comma, delibera, d'intesa con la commissione consiliare competente, il piano di riparto e di concessione dei contributi.

L'erogazione dei contributi sarà disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore regionale alla sanità, se da lui delegato, sulla base della documentazione comprovante l'avvenuta ordinazione delle attrezzature.

Art. 4.

Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 200.000.000, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 delle residue disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 281100 del bilancio regionale 1974 e con la istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975, al titolo II, sezione V, rubrica 1ª, sottorubrica « Igiene pubblica e ordinamento sanitario » del cap. 251400 categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale alle provincie della Lombardia per il potenziamento delle attrezzature dei laboratori provinciali di igiene e profilassi » e con la dotazione di L. 200.000.000.

Gli interventi per gli anni successivi e i relativi finanziamenti saranno disposti con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 aprile 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 27 febbraio 1975)

(4019)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751760)